



**TRIBUNALE Civile e Penale
DI GROSSETO**

Sezione Fallimentare

**Fallimento: BIEMME COSTRUZIONI Snc di Bardi & Milani
Procedura n. 3474 Registro Fallimenti**

MEMORIE DEL CURATORE

Su istanza di insinuazione al passivo di Falzea Bruno – udienza del 11 febbraio 2019

La domanda di ammissione al passivo deve essere rigettata per i seguenti motivi.

Falzea Bruno, il 17 luglio 1997, ha promosso giudizio presso il Tribunale di Grosseto, per gli ammaloramenti di alcuni lavori (opere di migioria) eseguiti nell'u.i. promessa in acquisto dalla società fallita nel 1992; la domanda di parte attrice è stata accolta in primo grado (sentenza 817/2008 Tribunale di Grosseto) e appellata dal Fallimento e decisa dalla Corte di Appello di Firenze (sentenza n. 1102/2015), con la quale la domanda di parte attrice è stata dichiarata improcedibile. Falzea Bruno ha impugnato per Cassazione la sentenza di Appello; la Suprema Corte ha deciso (ordinanza 19.7/28.9.2017) rigettando il primo e il secondo motivo del ricorso, accogliendo parzialmente il terzo (relativo alla determinazione delle spese di giudizio).

Sull'efficacia del giudizio del G.O.T. del Tribunale di Grosseto.

L'odierna domanda di ammissione radica la pretesa nel giudizio di primo grado con il quale il G.O.T. ha condannato la curatela al pagamento di € 5.000,00 (cinquemila/00) a favore di Falzea Bruno.

Le decisioni soprarichiamate della Corte di Appello, prima, e della Corte di Cassazione, poi, hanno annullato la sentenza emessa dal G.O.T. del Tribunale di Grosseto, in quanto emessa da Giudice incompetente.

Falzea Bruno nella domanda di ammissione afferma che quanto dovuto dalla Curatela a titolo di risarcimento danni è stato provato, accertato e determinato dal G.O.T. del Tribunale di Grosseto, la cui decisione, pertanto, avrebbe piena efficacia in questa sede.

STUDIO PROFESSIONALE MORETTI



**DANIELE MORETTI
ALESSANDRA SALVATICI
KATIA DILIGENTI
BARBARA CHELLI**



Commercialisti - Consulenti del Lavoro – Revisori Legali dei Conti
58100 Grosseto - Via damiano Chiesa, 56 - tel 0564 23810
mailto: studiomoretti.d@gmail.com
Pec: morettidaniele@odcecgr.legalmail.it

L'affermazione non può essere condivisa. Dal momento in cui Corte di Appello e Corte di Cassazione hanno dichiarato improcedibile la prima e confermato tale decisione la seconda, la decisione del giudice di primo grado è priva di qualsiasi efficacia, anche in questa sede.

Sul contenzioso "parallelo".

Come rileva parte ricorrente, parallelamente alla domanda di risarcimento danni, oggi "convertita" in domanda di ammissione al passivo, Falzea Bruno promosse domanda per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., del preliminare di acquisto relativo all'u.i.. In questa u.i. furono eseguiti dalla società fallita i lavori di miglioria i cui ammaloramenti determinarono la domanda di risarcimento dei danni prima richiamata. Segnatamente la causa ex art. 2932 c.c. fu promossa nel 1994 da Falzea Bruno contro la Biemme Costruzioni, seguì il fallimento di quest'ultima e la Curatela si costituì dichiarando di volersi sciogliere dal preliminare ex art. 72 L.F.. Falzea Bruno ottenne pronuncia favorevole dal G.O.A. del Tribunale di Grosseto. Contro tale decisione si appellò la curatela, che ottiene la riforma della sentenza dalla Corte di Appello di Firenze. La sentenza venne poi impugnata per cassazione da Falzea Bruno. La Suprema Corte annullò la decisione del giudice di secondo grado, rinviando alla Corte fiorentina la decisione di merito sulle domande assorbite dalla prima sentenza. La Corte di Appello di Firenze si pronunciò definitivamente nel merito subordinando il trasferimento dell'immobile a favore di Falzea Bruno al pagamento del corrispettivo di € 11.968,68, oltre iva di legge a favore della curatela. Falzea Bruno ha recentemente presentato ricorso per Cassazione avverso la Sentenza della Corte di Appello di Firenze; la curatela si è ritualmente costituita.

Il rapporto tra i due giudizi.

Il suddetto contenzioso non può essere considerato inconferente rispetto all'odierna domanda di ammissione al passivo del ricorrente. La curatela, fin dal primo grado di giudizio relativo alla domanda di risarcimento danni per gli ammaloramenti denunciati da Falzea Bruno sulla u.i. promessa in vendita, fece rilevare, oltre l'improcedibilità della domanda per incompetenza del Giudice adito, a causa della dichiarazione di fallimento della Biemme, il vizio originario della decisione stessa. Il Giudice di prime cure ha infatti motivato la sentenza (favorevole a Falzea) richiamando la sussistenza del diritto al risarcimento del danno sul presupposto del

STUDIO PROFESSIONALE MORETTI



DANIELE MORETTI
ALESSANDRA SALVATICI
KATIA DILIGENTI
BARBARA CHELLI



Commercialisti - Consulenti del Lavoro - Revisori Legali dei Conti
58100 Grosseto - Via damiano Chiesa, 56 - tel 0564 23810
mailto: studiomoretti.d@gmail.com
Pec : morettidaniele@odcecgr.legalmail.it

contratto preliminare (quello per il quale, appunto, è stata richiesta l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932).

Pertanto, se il titolo per il quale Falzea Bruno avrebbe diritto al risarcimento del danno era (è) il preliminare di compravendita, ciò avrebbe dovuto essere discusso, accertato e considerato ai fini della liquidazione del prezzo finale, dal giudizio che ne ha deciso il trasferimento dell'u.i., subordinatamente al pagamento del corrispettivo, così come sopra richiamato.

Sul quantum.


Il ricorrente ritiene la decisione del G.O.T. di Grosseto sia valida con riferimento alla quantificazione del danno in € 5.000,00. L'affermazione non è condivisibile in quanto essendo stata dichiarata improcedibile per incompetenza del Giudice la causa, la successiva sentenza è priva di efficacia. L'unico dato che è stato effettivamente accertato in quel giudizio è quello quantificato dal CTU, geom. Guido Casini, il quale quantificò in lire 2.756.864, pari ad € 1.423,81 (millequattrocentoventitre/81) i danni subiti per gli ammaloramenti.

Tutto quanto premesso il Curatore ritiene che la domanda non possa essere accolta e che, in subordine, possa essere accolta limitatamente a quanto accertato dal geom. Guido Casini.

Con osservanza.

Grosseto, 11 febbraio 2019.

Il Curatore
Rag. Daniele Moretti



STUDIO PROFESSIONALE MORETTI



DANIELE MORETTI
ALESSANDRA SALVATICI
KATIA DILIGENTI
BARBARA CHELLI



Commercialisti - Consulenti del Lavoro - Revisori Legali dei Conti
58100 Grosseto - Via damiano Chiesa, 56 - tel 0564 23810
mailto: studiomoretti.d@gmail.com
Pec : morettdaniele@odcecgr.legalmail.it